



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 24 luglio 2014, composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario, relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 31/CONTR/12 del 20 dicembre 2012, con la quale è stato approvato il documento relativo alle "Linee programmatiche per l'attività di controllo della Corte dei conti e programma di lavoro delle Sezioni riunite in sede



CORTE DEI CONTI

di controllo (anno 2013)”, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del predetto Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 recante: *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”* che, all’art. 11, modifica i commi 2, 3, 3-bis dell’art. 4 del D.lgs. 149/2011;

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Battaglia Terme (PD) con la quale è stata trasmessa la relazione di fine mandato, redatta ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011, come modificato dall’art. 11 del Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, prot. n. 1752 del 05/03/2014 (acquisita al prot. Cdc n. 2684 del 07/03/2014);

VISTA l’ordinanza n. 61/2014 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro;

PREMESSA

L'art. 4 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 149 ha introdotto l'obbligo per le province e i comuni di redigere una relazione di fine mandato *"al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa"* (comma 1):

Il testo originario del secondo comma dell'articolo in questione è stato modificato dall'art. 1 bis, comma 2, lett. a) nn. 1 e 2 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 (di seguito D.L. 174/2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213. Dal giorno 8 dicembre 2012, quindi, il testo in vigore del comma 2 dell'art. 4 del D.lgs. 149/2011 era il seguente: *"La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti*



[Handwritten signature]

locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

Il D.L. 174/2012 ha poi introdotto, nell'articolo 4, il comma 3 bis che prevede: *"La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".*

Incidendo in un sistema ordinamentale caratterizzato dalla riforma del titolo V, parte II, della Costituzione che ha assicurato il contemperamento delle esigenze di autonomia degli enti locali, costituzionalmente riconosciuta e garantita, con quelle derivanti dal necessario coordinamento della finanza pubblica, il citato art. 4, come integrato dal comma 3 bis, prevede dunque un invio alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti della relazione di fine mandato.

Giova evidenziare come, nel sistema delineato dalla riforma costituzionale del 2001 le cui componenti sono dotate di forti e

crescenti prerogative di autonomia, le regole che presiedono alla coesione del sistema amministrativo e finanziario esigono controlli stringenti sul loro effettivo rispetto al fine di garantire la trasparenza della spesa e l'*accountability* dei poteri pubblici, (qualificabili come finalità tradizionali), ma anche e soprattutto, per consentire l'attivazione dei meccanismi di correzione, aventi la finalità in particolare di assicurare la congruenza fra i comportamenti di ciascuna amministrazione e gli obiettivi da conseguire.

In relazione a ciò, la tipologia di controllo introdotta da dall'articolo 4 del D.lgs. 149/2011 si concreta in un sindacato diffuso da parte della collettività amministrata proprio in un ottica di *accountability* che vede nella pubblicazione della redazione di fine mandato il momento di verifica da parte del cittadino sull'operato dell'amministrazione uscente.

In tale contesto, la trasmissione della relazione redatta secondo i modelli previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2013, ad un organo di controllo terzo e indipendente, consente l'attuazione del fondamentale principio della "**circolazione organizzata delle informazioni**" già affermato dalla Corte Costituzionale in base al quale non solo le gestioni pubbliche devono essere improntate alla trasparenza, ma l'informazione sulle stesse deve essere fruibile per tutti.

Nel novero di dette informazioni, assurge ad elemento conoscitivo principale del corretto utilizzo delle risorse della collettività, il



sistema di bilancio, le cui risultanze emergono nella stessa relazione di fine mandato: sistema che deve contemporaneamente assolvere alla funzione politico-amministrativa, alla funzione economico-finanziaria ed alla più generale funzione informativa al fine di soddisfare le esigenze comuni della gran parte degli utilizzatori. E' compito quindi dell'Ente rendere effettiva tale funzione, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie e precisando il diritto all'informazione attraverso lo Statuto ed i regolamenti (art. 162, comma 7, T.U.E.L. e art. 31 del D.lgs. 33/2013).

L'informazione fornita dall'ente, infatti, deve essere scevra da errori e distorsioni rilevanti in modo da far sì che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa come rilevazione fedele di ciò che si intende rappresentare o di quanto si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti. Pertanto, secondo l'orientamento della Corte Costituzionale la previsione di obblighi informativi è di per sé inidonea a ledere sfere di autonomia costituzionalmente garantite in quanto "*strumenti conoscitivi necessari a seguire le complessive dinamiche della finanza pubblica*", così come legittime sono le norme che rimettono allo Stato il potere di determinare standard tecnici per la rappresentazione dei dati contabili e per la trasmissione dei bilanci degli enti locali alla Corte dei conti, consentendo agli organismi destinatari di predisporre la base informativa necessaria al controllo delle dinamiche reali della finanza pubblica.

A corredo di tali strumenti, la Corte costituzionale ha affermato inoltre il principio del controllo integrativo o collaborativo che deve rimodulare il rapporto tra autonomie e controllo attraverso l'impiego di strumenti essenzialmente di informazione e di avviso: modalità in grado di assicurare un assetto armonico con il potenziamento del sistema delle Autonomie conseguente, come accennato, alla riscrittura del Titolo V delle Carta costituzionale. Il controllo sulla sana gestione finanziaria si atteggia, dunque, come controllo obbligatorio che consolida il raccordo tra enti locali e Corte dei conti mediante l'acquisizione uniforme su tutto il territorio nazionale dei dati e delle informazioni richieste, monitorando di conseguenza la situazione finanziaria degli enti locali. L'esito del controllo ha di mira l'obiettivo specifico della realizzazione, in concreto, dei parametri dell'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività realizzata nonché, in particolare, il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.

In tale sistema, la previsione di un generale obbligo di trasparenza che incombe sulle amministrazioni territoriali e che trova specificazione negli adempimenti del ricordato art. 4 in relazione alle risultanze della gestione finanziaria nel periodo del mandato elettorale, viene oggi ancor più incrementato dall'affermazione del generale principio di trasparenza imposto alle pubbliche amministrazioni dalla legge 190/2012 che ha trovato esplicitazione nell'articolo 31 del D.lgs. n. 33/2013 (rubricato *Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli*



sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione). In detta disposizione si prevede, infatti, che: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici".

La stretta correlazione, dunque tra obblighi generali di trasparenza e di pubblicazione ed analoghi specifici obblighi inerenti la predisposizione e pubblicazione della relazione di fine mandato, trova una saldatura nel momento conoscitivo che l'art. 4 assegna alle Sezioni regionali della Corte dei conti a seguito della riscrittura del comma 2 di detto articolo che viene ora ulteriormente rimodulato dall'articolo 11 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 (di seguito D.L. 16/2014) pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2014 e convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68.

Il rimodulato comma 2, infatti, prevede ora che: "La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione

regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti." Il legislatore contestualmente a detta rimodulazione ha provveduto, inoltre, alla soppressione del comma 3 bis in quanto la previsione dell'invio alla Corte dei conti della relazione di fine mandato viene ora contemplata nel riscritto comma 2.

La Sezione, alla luce del richiamato quadro normativo concernente l'operatività della disposizione dell'articolo 4 di cui trattasi, ritiene che la verifica affidata in ordine alla relazione di fine mandato non potrà che concernere, nell'ottica del controllo formale degli adempimenti imposti da detta norma, l'accertamento del rispetto della tempistica che lo stesso legislatore ha imposto alle amministrazioni locali in prossimità della scadenza del mandato



elettorale: tempistica relativa alla redazione (anche intesa quale riferibilità al soggetto dalla quale deve promanare), al successivo invio (ai fini della certificazione) e alla trasmissione (alla magistratura contabile) della relazione di fine mandato.

I dati contabili che emergono dalla relazione, invece, potranno essere valutati in un ottica di controllo successivo di legalità finanziaria non solo in relazione alla verifica di conformità al modello ministeriale ma anche in ordine alla valutazione della c.d. sana gestione finanziaria dell'ente che le Sezioni regionali effettuano ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del rinnovato sistema dei controlli affidati alla Corte dei conti, come ora delineato dal decreto legge 174/2012. Sistema, quest'ultimo, che questa Sezione ha ricostruito e descritto compiutamente nella propria deliberazione di indirizzo n. 182/2013/INPR ai contenuti della quale si rinvia.

In relazione al quadro normativo descritto, tuttavia, appare necessaria una ulteriore puntualizzazione laddove la richiamata riscrittura del comma 2 dell'articolo 4, è intervenuta incidendo sui termini originari che il legislatore aveva assegnato alle amministrazioni per gli adempimenti relativi alla redazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato, al successivo inoltro per la certificazione ed alla trasmissione alla Corte dei conti.


La pregressa formulazione del comma 2 vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 11 del D.L. 16/2014, ovvero fino al 5 marzo

2014, imponeva quale termine massimo per la redazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato, per quanto concerne le elezioni amministrative 2014, il 24 febbraio 2014, ovvero il novantesimo giorno prima della scadenza del mandato elettorale, coincidente quest'ultimo con la data fissata per lo svolgimento delle elezioni (la data è il 25 maggio 2014).

In applicazione della previgente disciplina, inoltre, la certificazione da parte del collegio dei revisori e il successivo invio alla Sezione di Controllo della Corte dei conti, doveva avvenire nei 10 giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di fine mandato.

Dall'applicazione della previgente disciplina, dunque, entro il 24 febbraio 2014 (90° giorno dalla scadenza del mandato coincidente con le elezioni del 24 maggio 2014) andava redatta la relazione di fine mandato e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente; entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione essa doveva risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo Tecnico interistituzionale, se insediato; entro dieci giorni dalla sottoscrizione la relazione andava comunque trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Sul punto, giova rilevare che la richiamata modifica normativa dell'art. 4 ed in particolare del comma 2, intervenuta con il D.L. 16/2014 (c.d. Salva Roma ter) abbrevia, come detto, la distanza temporale tra il termine massimo per la redazione di fine mandato e lo svolgimento delle elezioni (passata dai novanta ai sessanta



giorni prima della tornata elettorale).

Rimane tuttavia immutato rispetto alle citate modifiche il regime sanzionatorio conseguente al mancato adempimento dell'obbligo di redazione e pubblicazione nei termini previsti dalla legge (art. 4, comma 6), che prevede la riduzione dell'indennità del sindaco (o del presidente della provincia) o degli emolumenti del segretario comunale (o del responsabile del servizio finanziario) alla metà con riferimento alle tre successive mensilità. Dispone, infatti il comma 6 che: *"In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".*

Sul punto giova evidenziare che il termine di novanta giorni prima delle elezioni amministrative (coincidente con la data del 24 febbraio 2014), era stato ritenuto da molti amministratori locali e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani eccessivamente restrittivo imponendo alle amministrazioni di predisporre le relazioni di fine mandato almeno tre mesi prima delle elezioni: e ciò soprattutto in relazione all'approssimarsi delle elezioni amministrative del maggio 2014 scadenza prossima alla quale far

riferire l'applicabilità della disciplina relativa alla relazione di fine mandato. Di tal ch , sulla questione era venuto ad alimentarsi un acceso dibattito anche parlamentare che ha portato, durante l'iter di approvazione del D.D.L. di conversione del decreto legge c.d. Salva Roma bis (D.L. 151/2013 del 3 dicembre 2013), l'approvazione al Senato, in Commissione Bilancio, di un emendamento che prevedeva, tra l'altro, la riduzione del termine per la redazione e sottoscrizione della relazione al 60° giorno antecedente alla data di scadenza del mandato, un termine di 15 gg (successivi alla sottoscrizione) per la certificazione da parte dell'organo di revisione e l'invio alla Corte dei Conti entro i tre giorni successivi alla certificazione.

Tuttavia, il D.L. 151/13   decaduto per mancata conversione il 28 febbraio 2014 in costanza di termine fissato dalla previgente normativa (24 febbraio 2014) e, quindi, l'emendamento, pur approvato, non ha mai prodotto alcun effetto.

La stessa norma, venuto meno l'atto che la prevedeva,   stata tuttavia riproposta dall'articolo 11 del D.L. 16/2014 che, come visto, riscrive il comma 2 dell'articolo 4 e abroga il comma 3 bis, prevedendo: che la redazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato avvenga entro il 60 giorno dalla scadenza del mandato elettorale; che la certificazione da parte al collegio di revisione avvenga nei 15 giorni successivi alla sottoscrizione; che la trasmissione alla Corte dei conti sia effettuata entro 3 giorni dalla certificazione.



La Sezione, in relazione all'operatività di questi nuovi termini per l'adempimento, da parte delle amministrazioni locali interessate al voto del maggio 2014, degli obblighi posti dal richiamato art. 4, ritiene che la previsione di una diversa e più favorevole scadenza del momento entro il quale redigere e sottoscrivere la relazione di fine mandato (ora entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato elettorale) si atteggi come una vera e propria rimessione in termini. Tale da far ritenere osservati i termini imposti dalle amministrazioni che abbiano redatto e sottoscritto la relazione di fine mandato entro il 60° giorno dalle elezioni amministrative del maggio 2014.

Milita a favore di detta conclusione una interpretazione logico sistematica dall'articolo 4 in questione, come riscritto dall'articolo 11 del D.L. 16/2014, tesa a ricondurre l'operatività delle disposizione nello steso contenute alla effettiva volontà del legislatore come anche emerge dagli atti parlamentari.

Tale tesi trarrebbe sostegno, infatti, dal contenuto della relazione di accompagnamento al D.D.L. AC 2162 di conversione del D.L. 16/2014 nella quale a pag. 7, in relazione alla descrizione dei contenuti della norma di cui all'articolo 11 e proprio in merito alla relazione di fine mandato si evidenzia come "*... nella normativa vigente sono anzitutto previsti termini eccessivamente ristretti per la sua predisposizione, invio e pubblicazione sul sito...*" Il legislatore, dunque, consapevole di tale problema che aveva alimentato il dibattito in sede di amministrazioni locali e poi in

sede parlamentare ritiene che: *"...Con la norma in esame si provvede a rideterminarli assegnando più tempo agli organi degli enti interessati per assolvere ai relativi adempimenti. Si prevede in particolare che la relazione di fine mandato sia sottoscritta dall'organo politico dell'ente locale non oltre il sessantesimo giorno, anziché il novantesimo giorno, antecedente la data di scadenza del mandato..."*. L'intento del legislatore è quello quindi di abbreviare i termini entro i quali va redatta la relazione al fine di consentire agli amministratori locali di aver un margine di manovra più ampio per l'adempimento.

In relazione al fatto che la detta disposizione, entrata poi in vigore con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto che la conteneva, spieghi i suoi effetti anche in relazione alla cessazione del mandato elettorale coincidente con le elezioni amministrative del maggio 2014 e non solo per quelle che si verificheranno invece, nelle successive tornate elettorali, sembra deporre la stessa relazione di accompagnamento al provvedimento di conversione. Infatti, in quest'ultima, nella descrizione dell'articolo 11 appare molto chiaro che le modifiche introdotte quale quelle della riduzione del termine entro il quale redigere la relazione e quelle inerenti l'abrogazione della parte della disposizione che ne imponeva la trasmissione al Tavolo tecnico Interistituzionale, siano misure atte ad semplificare l'iter previsto dal legislatore nell'art. 4 del D.Lgs 149/2011 proprio in relazione alle problematiche da più parti lamentate (e sopra richiamate) in coincidenza con le elezioni




amministrative del maggio 2014.

Tale *voluntas legislatoris* emerge chiaramente a pag. 8 della Relazione di accompagnamento citata ove si afferma che: *"...secondo la normativa attualmente vigente, la relazione di fine mandato deve essere controllata e certificata, oltre che dagli ordinari organi di controllo a ciò preposti come la Corte dei conti, anche da un Tavolo interistituzionale da istituire all'interno della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un adempimento che, da un lato, aggrava notevolmente il procedimento per gli enti locali, dall'altro prevede termini per il Tavolo interistituzionale sostanzialmente impossibili da rispettare, perché entro venti giorni dalla recezione il Tavolo interistituzionale dovrebbe provvedere a controllare e verificare la rispondenza delle informazioni indicate in ogni singola relazione con i dati in possesso della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".* Ma è nel successivo passaggio che si coglie chiaramente l'intenzione di applicare dette disposizioni proprio in relazione alle elezioni amministrative del maggio 2014 laddove si rileva come: *"...A ciò si aggiunga che a primavera 2014 andranno ad elezioni circa 4.000 comuni (esattamente 4.070), con l'obbligo per il Tavolo di verificare oltre 200 relazioni al giorno e di redigere un parere sulla correttezza per ciascuna relazione di fine mandato, destinato ad essere pubblicato nel sito internet di ciascun comune o provincia assieme alla relazione stessa. La relazione del Tavolo interistituzionale avrebbe*

quindi un peso molto rilevante sia nel corso della campagna elettorale sia successivamente, per il conseguente confronto della stessa con la relazione di inizio mandato del sindaco subentrante....” Ed ancora che: “...Tuttavia, all’assunzione di una grave responsabilità da parte del Tavolo interistituzionale non corrispondono i necessari strumenti operativi e cognitivi per effettuare in tempi così ristretti il controllo sulla veridicità delle informazioni e dei dati ivi indicati. Si è quindi provveduto ad eliminare l’obbligo di trasmissione e di controllo da parte del Tavolo interistituzionale, senza escludere la comunicazione alla Corte dei conti, attualmente prevista, e la pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune o della provincia, parimenti prevista, entro i sette giorni successivi alla certificazione da parte dell’organo di revisione dell’ente locale”.

Si deduce dai contenuti su richiamati dell’atto parlamentare che l’intero articolo 11 e le relative previsioni siano destinate a spiegare effetti nei confronti degli adempimenti previsti dal rimodulato art. 4 del D.lgs. 149/2011 proprio in relazione alle elezioni amministrative del maggio 2014.

La Sezione, conclusivamente, proprio alla luce del ricostruito quadro interpretativo effettuerà il mero accertamento del rispetto dei vari termini come sopra delineati, riservandosi l’analisi dei contenuti finanziari della relazione di fine mandato in sede di esame della sana gestione finanziaria delle amministrazioni locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre



2005, n. 266.

FATTO

In data 07/03/2014 è pervenuta a questa Sezione regionale di Controllo la "Relazione di fine mandato", redatta ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 6/9/2011 n. 149, del Comune di Battaglia Terme (PD).

La relazione risulta:

- a) redatta e sottoscritta in data 24/02/2014;
- b) munita di certificazione dell'organo di revisione in data 05/03/2014;
- c) trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 05/03/2014;

DIRITTO

La Sezione, in relazione alla coordinate interpretative sopra richiamate, rileva che la relazione di fine mandato per l'Amministrazione comunale di Battaglia Terme risulta redatta, sottoscritta e trasmessa alla Sezione regionale di controllo nei termini previsti.

PQM

La Sezione regionale di Controllo per il Veneto accerta per i motivi e nei termini suindicati il rispetto dei termini previsti per la redazione, sottoscrizione e trasmissione della relazione di fine mandato in capo ai soggetti e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Battaglia

Terme (PD).



Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 luglio
2014.

Il magistrato relatore

Il Presidente

Dott. Tiziano Tessaro

Dott. Claudio Iafolla



Depositato in Segreteria il 16/9/2014

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)

